



Ministero della difesa

Il Capo di Gabinetto

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 535, comma 1, a mente del quale: *“è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate ... [omissis] ..., nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione ... [omissis] ...”*;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 17, comma 4, secondo cui *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ... [omissis] ... L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate ... [omissis]...”*;

VISTO

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di seguito «Testo unico», adottato in forza dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, lettera a), a mente del quale *“restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*;
- l'articolo 4, comma 1, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- l'articolo 4, comma 2, lettera d), che individua, tra le attività per lo svolgimento delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, *“l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*;

- l'articolo 4, comma 4, secondo cui *"le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti"*;
- l'articolo 5, comma 4, a mente del quale, ai fini della deliberazione della Corte dei conti in ordine alla costituzione di società o all'acquisizione della partecipazione diretta o indiretta da parte delle amministrazioni pubbliche, sono competenti le Sezioni riunite in sede di controllo;
- l'articolo 15, comma 1, secondo cui *"nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto"*;
- l'articolo 15, comma 4, a mente del quale *"fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto"*;
- l'articolo 16, comma 1, secondo cui *"le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati"*;
- l'articolo 16, comma 3, a mente del quale *"gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*;
- l'articolo 20, comma 1, secondo cui *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione"*;
- l'articolo 20, comma 3, a mente del quale *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 maggio 2017, recante «Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui *"la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro"*;

- VISTI i decreti del Capo di Gabinetto 30 settembre 2017, 28 dicembre 2018, 28 agosto 2020, 1° ottobre 2021, 2 dicembre 2021, 21 novembre 2022, 5 dicembre 2023 e 23 dicembre 2024 attestanti, per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, l'insussistenza dei presupposti, di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo unico, per procedere alla predisposizione di un piano di riassetto teso alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società Difesa Servizi spa;
- RITENUTO di poter ricondurre l'attività svolta dalla società Difesa Servizi spa, tra le finalità istituzionali perseguite dal Ministero della difesa, e, in particolare, nell'ambito delle previsioni di cui al già citato articolo 4, comma 2, lettera d), del Testo unico;
- RITENUTA non sussistente alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, del Testo unico, tali da rendere necessaria la predisposizione di un piano di riassetto teso alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società Difesa Servizi spa;
- RITENUTO pertanto, indispensabile mantenere la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi spa ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Dicastero stesso senza apportare modificazione alcuna alla organizzazione societaria;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è mantenuta, per l'anno 2026, la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi spa e non si procede alla predisposizione di piani di riassetto tesi alla razionalizzazione, fusione o soppressione della stessa.
2. Il presente provvedimento è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Roma, **29 DIC 2025**

IL CAPO DI GABINETTO
Gen. D.A. Bruno LEVATI

